



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 118 – 04 MAGGIO 2026

Riunione del 29 aprile 2026

86.25.26 Procedimento disciplinare a carico di: **G. G.**

87.25.26 Procedimento disciplinare a carico di: **P. A.**

88.25.26 Procedimento disciplinare a carico di: **M. L.**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

nel procedimento disciplinare a carico di:

Sig. G. G. per aver, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 10 dello Statuto, art. 18 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, art. 1 e 74 del Regolamento Giurisdizionale, condiviso e veicolato, tramite il Social network Facebook, un post denigratorio, offensivo oltre che lesivo della reputazione dei Sig.ri P. C. e G. C., siccome palesemente riferito a quest'ultimi, debordando dai limiti del legittimo esercizio del diritto di critica. Contesta le aggravanti di cui agli artt. 102, lettere D e F, Reg. Giur.;

Sig. P. A. per aver, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 10 dello Statuto, art. 18 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, art. 1 e 74 del Regolamento Giurisdizionale, condiviso e veicolato, tramite il Social network Facebook, un post denigratorio, offensivo oltre che lesivo della reputazione dei Sig.ri P. C. e G. C., nonché per aver commentato con il medesimo tono denigratorio, offensivo nonché lesivo della reputazione dei medesimi sigg.ri P. C. e G. C. un post pubblicato dal sig. G. G., debordando, in entrambi i casi, dai limiti del legittimo esercizio di critica. Contesta le aggravanti di cui agli artt. 102, lettere D e F, Reg. Giur.;

Sig. M. L. per aver, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 10 dello Statuto, art. 18 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, art. 1 e 74 del Regolamento Giurisdizionale, condiviso nonché commentato con tono denigratorio, offensivo nonché lesivo della reputazione dei sigg.ri P. C. e G. C., un post pubblicato dal Sig. G. G. sul Social network Facebook, debordando dai



limiti del legittimo esercizio del diritto di critica. Contesta le aggravanti di cui agli artt. 102, lettere D e F, Reg. Giur.

OSSERVA

I procedimenti in epigrafe conseguono all'esposto pervenuto alla Segreteria Generale in data 24.12.2025 e da questa inoltrato alla Procura Federale in data 07.01.2026, a mezzo del quale i sigg.ri P. C. e G. C. trasmettevano la copia di una denuncia querela depositata dinanzi alla Procura della Repubblica di ***** nei confronti degli odierni incolpati per alcuni post e relativi commenti pubblicati sul Social Network Facebook e ritenuti dagli esponenti gravemente lesivi della loro reputazione.

Acquisito l'esposto e la documentazione allegata al medesimo, la Procura provvedeva ad aprire tre distinti procedimenti disciplinari in ordine ai quali, ritenute inconferenti e comunque non scriminanti le deduzioni difensive offerte dagli incolpati ed illustrate nelle rispettive memorie a firma dell'Avv. Adriana Bazzano, accertata la portata lesiva dei post e dei relativi commenti, nonché la chiara riferibilità degli stessi ai sigg.ri P. C. e G. C., ritenuta dunque provata la responsabilità disciplinare degli incolpati, con atti distinti ne formalizzava il deferimento dinanzi a questo Tribunale il quale, per l'effetto, fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 29 aprile 2026 da tenersi in modalità videoconferenza.

Nelle more dell'udienza pervenivano ulteriori memorie difensive, sempre a firma dell'Avv. Adriana Bazzano che sostanzialmente ribadivano e rafforzavano quanto già dedotto in istruttoria a sostegno della non colpevolezza dei prevenuti, evidenziando altresì la mancata specifica indicazione da parte della Procura delle espressioni ritenute denigratorie e lesive della reputazione dei due dirigenti.

All'udienza del 29.04.2026 risultavano collegati in modalità videoconferenza il procuratore federale Avv. Giorgio Guarnaschelli, nonché gli incolpati con l'assistenza del loro legale Avv. Bazzano.

Preliminarmente all'inizio della discussione il Presidente, stanti le evidenti ragioni di connessione e con il parere favorevole delle parti, disponeva la riunione dei tre procedimenti.

Il rappresentante della Procura illustrava l'atto di deferimento chiedendo al Tribunale di dichiarare la responsabilità disciplinare degli incolpati e di infliggere nei confronti di ciascuno di loro la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di 30 giorni.

L'avv. Bazzano si riportava alle memorie versate in atti, illustrando le proprie difese e rilevando che la richiesta di archiviazione formulata nel processo penale dal PM aveva trovato pieno accoglimento da parte del GIP.

All'esito dell'udienza il Tribunale si riuniva in Camera di Consiglio e quindi dava lettura del dispositivo, riservandosi di depositare la motivazione nel termine di 10 giorni.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale che l'attenta lettura dei post oggetto di incolpazione consenta di escludere la sussistenza della responsabilità disciplinare ascritta agli incolpati nei limiti e per le motivazioni che seguono.

Va però preliminarmente rilevata ed evidenziata la non condivisibilità di parte delle eccezioni difensive formulate dalla difesa dei prevenuti.

Appare innanzitutto ultroneo – e certamente non scriminante – il lungo excursus sui trascorsi degli incolpati, sulla loro delusione per le sorti del sodalizio in cui militavano e per le dedotte inadempienze dei dirigenti che lo rappresentavano.

I tesserati infatti sono sempre e comunque tenuti ad osservare un comportamento rispettoso dei Regolamenti e di tutti i soggetti appartenenti all'ordinamento federale, servendosi dei canali predisposti per la tutela dei loro diritti piuttosto che cedere a reazioni scomposte ed inopportune.

Quanto poi all'assunto secondo il quale non sarebbe evidente la riferibilità dei post in esame alle figure dei sigg.ri P. C. e G. C., la semplice lettura degli stessi ne rileva l'assoluta inconsistenza, laddove nel post del sig. P. vengono espressamente citati per nome e cognome, in quello del sig. G. vengono individuati quali soggetti a capo di un sodalizio affiliato Fipav, mentre il post del sig. M., in quanto pubblicato a commento e condivisione di quello del sig. G., ne eredita ovviamente anche la palese riferibilità.

Occorre poi evidenziare che, come ben noto e come più volte sottolineato anche dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia del Coni, il processo sportivo ha regole specifiche e peculiari che possono anche non coincidere con la giustizia ordinaria, vuoi per le proprie esigenze di celerità ed informalità, vuoi per le finalità che persegue ed infine anche per la centralità dei principi di lealtà e probità al cui assoluto rispetto è destinata.

Nel caso che ci occupa, pertanto, il Tribunale è chiamato a verificare se quanto postato e condiviso dagli incolpati costituisca violazione proprio di quei principi generali sopra evidenziati, a nulla rilevando la circostanza che i contenuti in questione presentino o meno i caratteri che la Cassazione ritiene essenziale per potersi configurare il reato di diffamazione. E' infatti di tutta evidenza che un'affermazione apparentemente inidonea a ledere l'altrui reputazione in un contesto generale, possa invece risultare gravemente lesiva in un altro ambito che sia caratterizzato dal fatto di essere riservato ad un pubblico ristretto, ma ben informato e soprattutto interessato a quello specifico contesto.

In tal senso anche l'archiviazione della denuncia da parte del Giudice Penale non può bastare in re ipsa ad escludere la punibilità della condotta ascritta agli incolpati, ben potendosi configurare un



comportamento contrario ai regolamenti federali che, lungi dal costituire reato, integri comunque una violazione disciplinare e sia come tale sanzionabile dalla giustizia domestica.

Fatte tali doverose premesse, il Tribunale deve però condividere le argomentazioni della difesa in ordine alla mancanza di affermazioni denigratorie all'interno dei post di cui si controverte, sia per il linguaggio adottato, privo di affermazioni volgari e fini a se stesse, che per la continenza delle argomentazioni condivise; c'è sicuramente un'attribuzione di colpa ai dirigenti ritenuti responsabili delle sorti del sodalizio, ma il tutto non risulta mai travalicare il legittimo esercizio del diritto di critica, né dunque ledere i principi di lealtà e probità.

PQM

Il Tribunale delibera il non luogo a sanzione nei confronti di tutti gli incolpati.

Roma, 27 Aprile 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 04 Maggio 2026